

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2099-A</sup>

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(BONINO)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(SACCOMANNI)**

---

Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012

---

*Presentato il 14 febbraio 2014*

---

(Relatore: **PICCHI**)

---

**NOTA:** La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 7 maggio 2014, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 2099. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

**PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE****(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 2099 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato; rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

\_\_\_\_\_

**PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE****(GIUSTIZIA)**

**PARERE FAVOREVOLE**

\_\_\_\_\_

**PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE****(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)**

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2099, recante « Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT)

modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012 »;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

la misura del contributo, prevista in 126.250 euro annui a decorrere dal 2014, costituisce tetto di spesa in ciascun anno del triennio 2014-2016, in quanto così deciso in seno al Comitato Finanze dell'UNIDROIT;

per gli anni successivi, il contributo obbligatorio potrà oscillare, sia in aumento sia in diminuzione, in relazione al futuro andamento delle esigenze di bilancio dell'UNIDROIT e alle decisioni assunte in seno al Comitato Finanze in materia di riparto delle spese obbligatorie tra gli Stati aderenti all'Accordo in esame;

le suddette risorse, poiché connesse a obblighi comunitari e internazionali, saranno stanziare su apposito capitolo di spesa recante spese obbligatorie, ai sensi dell'articolo 21, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

eventuali necessità connesse a reintegri futuri dello stanziamento del capitolo di spesa potranno, pertanto, essere soddisfatte mediante utilizzo del Fondo di riserva per le spese obbligatorie, ai sensi dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

rilevata l'opportunità di integrare la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, prevedendo che la spesa autorizzata a decorrere dal 2014, pari ad euro 126.250, sia annuale;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:*

all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « euro 126.250 » con le seguenti « euro 126.250 annui ».

---

TESTO  
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica).*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012.

ART. 2.

*(Ordine di esecuzione).*

1. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallo scambio di Note stesso.

ART. 3.

*(Copertura finanziaria).*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 126.250 a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica).*

*Identico.*

ART. 2.

*(Ordine di esecuzione).*

*Identico.*

ART. 3.

*(Copertura finanziaria).*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 126.250 **annui** a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. *Identico.*

ART. 4.

*(Entrata in vigore).*

*Identico.*

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0021630\*